



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza n° **26** – Prot. n. **6905/22** del **27.05.2022**

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità - 15.giugno 2022 - 30 settembre 2022.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 4;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n.72 del 04.06.2020 con il quale si stabilisce, fra l'altro che: **dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio.**

VISTA la Legge quadro in materia di Incendi Boschivi, del 21 novembre 2000, n.353;

VISTA la legge regionale del Lazio del 28 ottobre 2002, n. 39, inerente norme in materia di gestione delle risorse forestali, per il cui art. 65 si dispone, quale periodo a rischio di incendi boschivi e di allerta, l'intervallo di tempo che corre, annualmente, tra il 15 giugno ed il 30 settembre, nonché tutti i fine settimana ed i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre.

VISTO il D.lgsn.l del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che decreta, all'art.6 comma 1, le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D.lgsn.l del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. lgs. n.3267 del 30/12/1923e ss.mm.ii.che emana disposizioni in ordine al Riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

VISTO il " Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per gli anni 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020

CONSTATATO che, in particolare, nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;



TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel succitato piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, dal quale si evince, tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 giugno ed il 30 settembre;

ATTESO che:

- il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI :

- gli artt.423,423 bis , 449 e 650 del Codice Penale ;
- gli artt.14 e 29 del D.lgs.30 aprile 1992, n.285 " Nuovo Codice della Strada ";
- gli artt. 192,255,256 e 256 bis del D.Lgs 03/04/2006 n.152" Norme in materia Ambientale ";

CONSIDERATO che, ai sensi della succitata Legge regionale n. 39/2002, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a. accendere fuochi di ogni genere;
- b. far brillare mine o usare esplosivi;
- c. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f. esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

quanto qui di seguito riportato:

1) Divieti

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di eventuali incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità, così come indicato nella normativa regionale vigente, in tutte le aree del Comune a rischio di



incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, **DAL 15 GIUGNO 2022 FINO AL 30 SETTEMBRE 2022** è tassativamente vietato:

- a. accendere fuochi di ogni genere;
- b. far brillare mine o usare esplosivi;
- c. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e. aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o immediato di incendio;
- g. esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j. mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Ad ACEA ATO 2, Società di gestione di servizi idrici ed alla Provincia, si ordina di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile anche creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi di gas liquefatti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), è fatto obbligo di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine,



tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale insacco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, si richiede di realizzare, prontamente e contestualmente, lungo il perimetro e all'interno alla superficie coltivata, una precisa fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il giorno 10 giugno 2020.

6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

7) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

8) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il giorno 10 giugno 2022 di realizzare, fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.



8) BIS Nei terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, che ricadono all'interno del Parco di Veio, la fascia protettiva priva di vegetazione deve essere realizzata esclusivamente nel caso in cui il fondo sia adiacente a boschi e confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale; detta fascia, di ampiezza non inferiore a 5 metri dovrà essere realizzata esclusivamente lungo il confine della strada e non sull'intero perimetro del fondo.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

9) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, è fatto obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

10) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

11) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

12) Distanza della vegetazione dai fabbricati.

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

13) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge,

14) Sanzioni

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E E DEI DIVIETI CONTENUTI NELLA PRESENTE ORDINANZA, COMPORTERA' L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI GIA' PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E, IN PARTICOLARE:

- L'incendio comunque sia cagionato, anche della cosa propria se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli articoli 423, 423-bis e 449 del Codice penale;
- Tutte le azioni vietate che possano, anche solo parzialmente, determinare l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono punite ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.353/2000, con sanzione amministrativa non inferiore a € 5000 (cinquemila) e non superiore a € 50.000 (cinquantamila). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della legge medesima;
- La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree, determinerà l'esecuzione in danno della rimozione degli stessi da parte dell'Ente Locale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 152/06 che prevede il divieto di abbandono e deposito rifiuti, con applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del Decreto medesimo;
- In caso di mancata rimozione delle siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applica una sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00 ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 285/1992 (Codice della Strada);
- L'inosservanza del presente provvedimento, emanato per ragioni di sicurezza pubblica, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- **Così come stabilito dal "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a norme dei Regolamenti comunali ed alle Ordinanze" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.04.2009 e come, altresì, introdotto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del 26.05.2022, ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, (fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge per settore) per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa di € 500 (Cinquecento) nelle more dell'art. 16 c. 2 L689/81 – così come modificato dalla L. 24.07.2008 n. 125 – in combinato disposto all'art. 7/bis del D.lgs 267/2000).**

15) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale Lazio n° 39/2002 e RR n°7/2005.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sacrofano e sul sito internet istituzionale nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Sacrofano

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Alla Polizia Locale;
- Regione Lazio Sezione Protezione Civile;
- Al Questore della Provincia di Roma;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- Comando Stazione Carabinieri forestali,
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Ente Parco di Veio;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Città metropolitana di Roma Capitale;

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Lazio
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Roma
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma

INVITA E RAMMENTA

Che su ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento contattando uno dei seguenti numeri:

I numeri utili sono :

NUMERO UNICO EMERGENZA 112 PER COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI FORESTALI

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 803.555

NUMERO TELEFONICO 329/8605937 (08.00-19.00) COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SACROFANO

Altri numeri utili sono:

Protezione civile Regione Lazio 80094918;

Associazione di Protezione Civile Comunale 06.87770774;

Polizia Locale Città Metropolitana di Roma Capitale 06-67665311/2211;

Guardiaparco Ente Regionale Veio 06.9042774.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il " Codice del Processo Amministrativo ".



Il Sindaco
Dott.ssa Patrizia Nicolini